SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3371

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSSIGA, COMPAGNA, DEL PENNINO, CONTESTABILE, IANNUZZI, SALVI, ZICCONE, BOCO, LABELLARTE, CASTAGNETTI, MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, SALZANO, ANDREOTTI, TONINI, COLOMBO, BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, MALABARBA, TOGNI, CANTONI, IERVOLINO, FAVARO, CHIRILLI, GABURRO, ZORZOLI, EUFEMI, TUNIS, FORLANI, SODANO Calogero, ASCIUTTI, CREMA, BISCARDINI, FABRIS, TAROLLI, SUDANO, CICCANTI, MAFFIOLI, FORTE e PEDRINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2005

Concessione di amnistia e indulto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (650)

ONOREVOLI SENATORI. – L'approvazione di un provvedimento di amnistia è divenuta cosa assolutamente necessaria, urgente e ragionevole. Il cosiddetto «indultino», il provvedimento approvato all'inizio del 2003, legge 1° agosto 2003, n. 207, col solo scopo di drenare una situazione penitenziaria esplosiva e permettere di guadagnare tempo, ha cessato, già da un anno, i suoi blandi effetti. Risultato: oggi le carceri italiane sono ancora «loculi» sovraffollati e invivibili, mentre le riforme stentano a dispiegare le loro virtù. Lo scenario complessivo sembra rassegnarsi ad una condizione di irreversibilità. Si registra una cronicizzata situazione di sovraffollamento e conseguente cresciuta insostenibilità del lavoro degli agenti di custodia. C'è impossibilità dell'«area trattamentale» di adottare un solo percorso idoneo di riabilitazione; e c'è l'«immobilismo» a cui sono condannati i magistrati di sorveglianza letteralmente sepolti da faldoni di pratiche penitenziarie destinate a rimanere inevase. Cresce la preoccupazione, aumentano i suicidi e gli atti di autolesionismo. Ciò che angoscia è soprattutto l'impotenza degli amministratori della giustizia, dei suoi operatori, di affrontare con la necessaria continuità ed efficacia i sempre più nodosi focolai di illegalità. Tutto ciò richiama la necessità di provvedimenti deflattivi veramente drastici.

È da circa quindici anni che un provvedimento del genere non trova un suo percorso parlamentare, mentre ha più puntualmente trovato attuazione, nel nostro paese, il perverso meccanismo dell'«amnistia strisciante» concretizzatasi nell'annuale insabbiatura per prescrizione di più di circa trecentomila procedimenti penali. Sulle carceri, la giustizia e le loro deplorevoli condizioni, Giovanni Paolo II aveva tempestivamente lanciato l'allarme richiamando la necessità dell'applicazione urgente di misure di decarcerizzazione suscitando il più ampio consenso da parte delle maggiori autorità di Stato (con una sequenza di ben ventidue «serie» di applausi nella memorabile seduta del 14 novembre 2002). Onorevoli Senatori, ci è parso sia giunto il momento di dare un seguito a quel consenso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Amnistia)

1. È concessa amnistia per tutti i reati non finanziari compiuti entro il 31 dicembre 2004 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

2. Il comma 1 del presente articolo non si applica ai reati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 2.

(Indulto)

1. È concesso indulto per tutti i reati compiuti entro il 31 dicembre 2004 nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e per quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

2. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,50